

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che presso il Comune Bricherasio con decorrenza 1[^] maggio 2021 sarà vacante la posizione di Vc Comandante Polizia Municipale;

Dato atto che, fino al termine dell'espletamento delle prove concorsuali occorre disporre di un Titolare di Posizione organizzativa,

Sentito il Comune di San Secondo, che dispone della figura in argomento e ritenuto di dover approvare un accordo per utilizzare il dipendente titolare di posizione organizzativa di Polizia Municipale per 6 ore mensili a partire dal 1 maggio 2021 fino al termine delle procedure concorsuali;

Vista la nota Prot. Gen. al n. 3890 in data 08 aprile 2021 con la quale il Comune di Bricherasio ha richiesto al Comune di San Secondo di Pinerolo la possibilità di utilizzo del Responsabile della Polizia Municipale, per sei ore mensili;

DATO ATTO che il Comune di San Secondo di Pinerolo ha comunicato con nota prot.n. 4128 del 14/04/2021 di concedere la possibilità di utilizzo del dipendente ARMAND Carlo a far data dal 01/05/2021 e fino al termine della prova concorsuale:

Dato atto che ai sensi dell'art. 89, comma 5, dell'Ordinamento secondo cui, *“ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

Ritenuto istituire l'istituto del “comando” nei confronti del Dipendente ARMAND Carlo inquadrato a tempo pieno ed indeterminato nella Cat. D, Comandate dell'Area Vigilanza, titolare di P.O.;

Dato atto che il Dipendente, debitamente interpellato, ha dichiarato il proprio assenso così come previsto dal comma 1 dell'art 14 sopra richiamato;

Ricordato che l'istituto del “comando” fu in primis disciplinato dal D.P.R. n. 3 del 1957, disposizione ora non più applicabile ai dipendenti pubblici, il quale prevedeva “che l'impiegato potesse essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o enti pubblici per tempo determinato ed in via eccezionale per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza...”;

Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2 -sexies, il quale recita *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.*

Richiamato il vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali e segnatamente l'art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 secondo cui *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e*

previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, previo assenso dell'Ente di appartenenza, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”.

Atteso che l'art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che *"A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 30, comma 2-sexies, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato."*

Richiamato infine l'art. 30 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 (cd Legge Biagi);

Dato atto che per effetto del comando di cui all'art. 30, comma 2-sexies citato l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto, non modifica il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico, e non si realizza un nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni;

Richiamato infine l'art. 89, comma 5, dell'Ordinamento secondo cui, *"ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"* ;

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, ove prevista in quanto comportante effetti sul bilancio dell'Ente, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati, o in caso di assenza del responsabile) dal Segretario comunale per quanto di propria competenza

Con votazione favorevole ed unanime resa dagli aventi diritto nelle forme di legge:

DELIBERA

- Di assegnare temporaneamente, a mezzo dell'istituto del "comando", il dipendente Armand Carlo, cat. D, Comandante della Polizia Municipale, presso il Comune di San Secondo di Pinerolo, con decorrenza 1° maggio 2021 e fino al termine delle prove concorsuali, secondo le modalità previste in apposita convenzione;
- Di approvare la bozza di convenzione da stipularsi con il Comune di Bricherasio per la disciplina dell'utilizzo del comando;
- Che al Comune di San Secondo di Pinerolo - Amministrazione di appartenenza del Dipendente autorizzato al comando - compete l'onere esclusivo di corrispondere il trattamento retributivo fondamentale, corrispondente al profilo professionale di Istruttore Direttivo, cat. D, per le ore effettivamente prestate presso il Comune di Bricherasio;
- Che sarà obbligo del comune di Bricherasio – Ente utilizzatore del Dipendente comandato - il rimborso delle spese sostenute dal Comune di San Secondo di Pinerolo di qualsiasi altra voce di trattamento economico accessorio, secondo le modalità indicate in apposita convenzione;

- Di dare mandato al Responsabile del personale di adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Inoltre,
vista l'imminenza della necessità della copertura del posto di responsabile della Polizia Municipale
con separata unanime votazione FAVOREVOLE

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE